



## COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Via Cavour, 2 – 15065 FRUGAROLO (AL) – C.F./P.IVA 00368540068  
Tel. 0131/296022 - Fax 0131/296244 – email: tecnico@comune.frugarolo.al.it  
PEC: protocollo.frugarolo@cert.ruparpiemonte.it

### ORDINANZA N. 32/2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA VIABILITÀ PRIVATA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 36 DI VIA QUARTIERUZZI PER CROLLO FABBRICATO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a seguito di segnalazione e sopralluogo nella mattinata di giovedì 28 novembre 2019 si è verificato il crollo parziale di un fabbricato (Cascina Fara) ubicato in strada privata dipartentesi dalla Via Quartieruzzi ed individuato dalla toponomastica di questo Comune al civico 36 a seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni precedenti;
- l'eventuale crollo di ulteriori parti potrebbe comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, stante il fatto che trattasi di viabilità di accesso ad abitazioni sparse;

CONSIDERATO che sul posto è intervenuto il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria per mettere in sicurezza l'area;

RAVVISATI, nella situazione su esposta, gli estremi della assoluta urgenza, indifferibilità e necessità di un intervento di messa in sicurezza ai fini della prevenzione del pericolo per l'incolumità delle persone;

PRESO ATTO che il fabbricato denominato Cascina Fara risulta essere di proprietà dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo con sede in Alessandria;

RICHIAMATI:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- lo Statuto Comunale;

VISTI il D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

### ORDINA

- ✓ la chiusura al traffico veicolare e pedonale della viabilità privata all'altezza della Cascina Fara, individuata dalla toponomastica Comunale come Via Quarieruzzi n. 36 fino al termine degli interventi di messa in sicurezza del fabbricato summenzionato;
- ✓ ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per le motivazioni citate in premessa, alla proprietà Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo con sede in Alessandria, la messa in sicurezza del fabbricato denominato Cascina Fara, suscettibile di causare pericolo per l'incolumità pubblica; detti lavori dovranno definirsi a seguito di valutazione da parte di tecnico abilitato entro il termine di dieci giorni dalla presente, essere avviati e eseguiti con la massima celerità possibile, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza, sotto la Direzione Lavori di un tecnico abilitato;

### AVVISA

che in forza dell'estrema urgenza di provvedere all'eliminazione dei rischi descritti in premessa, in caso di inadempienza o inerzia dei proprietari questa Amministrazione provvederà d'Ufficio all'esecuzione del presente provvedimento, con recupero dai proprietari del fabbricato delle spese sostenute dall'Ente;

### DISPONE

- che le opere oggetto, in caso di imminente pericolo accertato dal tecnico competente possono essere eseguite previa comunicazione al Sindaco firmata dalla proprietà e dal Direttore Lavori; in tal caso la stessa dovrà essere integrata da parte degli aventi titolo con regolare istanza di titolo abilitativo entro 20 giorni da detta comunicazione.
- in mancanza della presentazione della richiesta di titolo abilitativo ovvero in caso di mancato deposito di SCIA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge;
- che le suddette limitazioni al traffico siano rese operative dal personale della Polizia Locale, in servizio che ha la facoltà di modificarle, in caso si dovessero presentare situazioni anomale o di gestione del flusso automobilistico, per agevolare il deflusso del traffico e nel rispetto del vigente Codice della Strada;

- gli ufficiali e gli agenti delle forze di polizia nonché gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. sono incaricati del rispetto della presente ordinanza;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line ed affissa in formato sintetico nella zona interessata dalla chiusura;
- che la presente Ordinanza sia notificata al proprietario dell'immobile e trasmessa alla Prefettura di Alessandria, al Comando Provinciale dei VV.F. di Alessandria, al Corpo di Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri di Bosco Marengo (AL);

**INFORMA che**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 ed art. 5, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Geom. Alfredo Rosina, Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di avvenuta piena conoscenza (art. 29 D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'intervenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Frugarolo, lì 28.11.2019

**IL SINDACO**  
Geom. Martino Giovanni Pio Valdenassi